

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI
(Deliberato dalla Giunta Camerale con provvedimento n. 152 del 30.4.1980 e modificato con
provvedimento del 14.06.2004)

Articolo 1

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (in sigla CCIAA) di PADOVA forma il ruolo dei periti e degli esperti della provincia, ai sensi dell'art. 32 del testo unico, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e con l'osservanza delle norme seguenti.

Articolo 2

Il ruolo è distinto in categorie e sub categorie comprendenti servizi e prodotti, in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nella provincia.

All'uopo la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura forma, in base all'elenco-tipo, allegato al regolamento di cui al decreto ministeriale 4 gennaio 1954 un elenco delle categorie e sub categorie da sottoporre all'approvazione del Ministero delle attività produttive, che vi provvede, sentite le altre amministrazioni interessate.

I periti e gli esperti iscritti nel ruolo esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione, ai sensi dell'art. 32, n. 3, del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, di quelle attività professionali per le quali sussistono albi regolati da apposite disposizioni.

L'iscrizione può essere richiesta soltanto per le categorie e sub categorie comprese nell'elenco indicato nel presente articolo.

Articolo 3

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dopo l'approvazione ministeriale, pubblica mediante affissione nel proprio albo il regolamento per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti, invitando coloro che aspirano ad essere iscritti a presentare domanda corredata dei documenti indicati nell'art. 5.

Dell'avvenuta pubblicazione è dato avviso mediante comunicato nei quotidiani locali.

Articolo 4

L'iscrizione nel ruolo è disposta dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura su proposta di una commissione (°) nominata dalla Giunta della camera, composta:

dal presidente della camera stessa che la presiede;

da un magistrato, designato dal presidente del Tribunale locale, su richiesta della medesima camera, con le funzione di vice-presidente;

da sei membri, in rappresentanza rispettivamente delle categorie agricole, industriali, commerciali, artigiane, dei lavoratori e dei professionisti e artisti, prescelti dalla Giunta camerale, sentite le associazioni locali di categoria.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque componenti della commissione suddetta fra i quali il presidente o il vice-presidente.

Alla segreteria della commissione è addetto un funzionario in servizio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

() La Commissione è stata soppressa con deliberazione della Giunta Camerale n. 87/02 del 29 aprile 2002 in applicazione dell'art. 18 della legge 448/2001. I relativi provvedimenti sono ora di competenza del Dirigente di Area.*

Articolo 5

L'aspirante all'iscrizione deve presentare domanda in bollo, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, corredata dei documenti comprovanti che:

- a) ha compiuto 21 anni di età;
- b) è cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero è residente nel territorio della Repubblica Italiana;
- c) è residente nella circoscrizione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura a cui è diretta la domanda;
- d) ha assolto gli obblighi derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento delle età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo.
Se cittadino di uno degli stati membri della Comunità economica europea, ovvero è residente nel territorio della Repubblica Italiana, l'aspirante deve allegare alla domanda l'originale e una copia autenticata del titolo di studio che l'autorità diplomatica o consolare italiana, competente per territorio, per il tramite del Ministero degli affari esteri, abbia riconosciuto corrispondente – per tipo e durata degli studi- a quello richiesto per i cittadini italiani;
- e) gode dell'esercizio di diritti civili.

L'aspirante deve inoltre dichiarare di non essere stato dichiarato fallito e di non avere subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per la quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Ai fini della documentazione relativa alla comma precedente, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura osserva le norme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

L'aspirante deve esibire, altresì, tutti gli altri titoli e documenti validi a comprovare la propria idoneità all'esercizio di perito o di esperto nelle categorie o sub categorie per le quali richiede l'iscrizione.

Nella domanda devono essere indicate le categorie e sub categorie per le quali l'aspirante intenda esercitare le funzioni di perito o di esperto.

L'iscrizione non può avere luogo per più di tre categorie e sempre che tali categorie siano affini tra loro.

La commissione di cui all'art. 4 (*), nel caso ritenga, a suo insindacabile giudizio, che i titoli e documenti esibiti non siano sufficienti a comprovare l'idoneità dell'aspirante all'esercizio di perito ed esperto nelle categorie o sub categorie per le quali richiede l'iscrizione, ha facoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio. Ai fini del medesimo la commissione (*) potrà avvalersi di persone di riconosciuta professionalità in materia.

L'aspirante deve corrispondere la tassa di concessione governativa ed il diritto di cui alla legge 27 febbraio 1978, n. 49.

Gli iscritti in albi professionali sono tenuti a presentare solo i documenti indicati nelle lettere **b)** e **c)**.

() vedi nota all'art. 4*

Articolo 6

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede, ogni anno, all'aggiornamento del ruolo in base agli elementi in suo possesso e alla proposta della commissione di cui all'art. 4 (°).

Ogni quattro anni provvede alla revisione generale del ruolo in base ad istruttoria eseguita dalla commissione anzidetta.

^(°) vedi nota all'art. 4

Articolo 7

Avverso le decisioni della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse, al Ministero delle attività produttive che decide, sentita la commissione centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli esperti di cui all'articolo seguente.

Articolo 8

La commissione centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli esperti è nominata con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro della giustizia, ed è composta da:

- un dirigente generale del Ministero delle attività produttive che la presiede;
- un rappresentante del Ministero delle attività produttive con funzioni di vice presidente;
- un rappresentante del Ministero della giustizia;
- un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
- un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- un rappresentante dei periti e degli esperti scelto tra le persone designate dalle associazioni sindacali nazionali di categoria.

Il rappresentante del Ministero delle attività produttive dovrà avere qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore, o equiparata; i rappresentanti delle altre amministrazioni statali dovranno avere qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata.

La commissione può richiedere il parere di tecnici nella materia che forma oggetto della controversia.

Le funzioni di segreteria della commissione sono espletate da funzionari del Ministero delle attività produttive.

Articolo 9

Per ciascun componente effettivo della commissioni camerale (°) e centrale è nominato un membro supplente, salvo che per i presidenti, con gli stessi criteri stabiliti per la nomina dei membri effettivi.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque componenti, effettivi o supplenti, fra i quali il presidente e il vice presidente.

Le commissioni deliberano a maggioranza assoluta, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le commissioni durano in carica quattro anni dalla data dell'atto di nomina. I loro membri possono essere confermati.

^(°) vedi nota all'art. 4

Articolo 10

Il ruolo deve indicare per ciascuno iscritto:

il cognome, il nome, data di nascita;

la residenza;

l'attività abitualmente esercitata;

le categorie e sub categorie per le quali l'iscritto è ammesso ad esercitare le funzioni di perito ed esperto;

la data della prima iscrizione nel ruolo per le categorie cui l'iscritto appartiene con le annotazioni delle eventuali interruzioni.

Il ruolo rimane affisso per sessanta giorni nell'albo pretorio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Articolo 11

Copia del ruolo formato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in conformità alle decisioni adottate dalla commissione (°) è trasmessa alla prefettura, nonché ai comuni ed agli uffici giudiziari, finanziari e doganali della provincia ed alle associazioni sindacali locali.

Copia del ruolo è fornita ad uffici, società o imprese della circoscrizione camerale che ne faccia richiesta.

Agli uffici e enti pubblici sopra indicati, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve comunicare, altresì, tutte le eventuali modifiche apportate al ruolo.

(°) vedi nota all'art. 4

Articolo 12

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia agli iscritti nel ruolo su loro richiesta una tessera personale di riconoscimento, soggetta al rinnovo annuale.

Articolo 13

La commissione di cui all'art.4 (°), esercita la sorveglianza sugli iscritti e sulla loro attività e propone, ove del caso, l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art.15.

(°) vedi nota all'art. 4

Articolo 14

La Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura ha facoltà di richiedere agli iscritti nel ruolo copia delle relazioni delle perizie extragiudiziali; i periti e gli esperti hanno l'obbligo di presentarla entro quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta.

Qualora nel corso di una perizia extragiudiziale emerga la necessità di fare la perizia anche per servizi e prodotti non compresi nelle categorie e sub categorie per le quali il perito od esperto designato è scritto, questi è tenuto ad informare la parte interessata la quale può disporre che egli, previa autorizzazione della Camera di commercio, estenda le indagini oltre dette categorie.

Articolo 15

Sono cancellati dal ruolo, con deliberazione della Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su proposta della commissione prevista dall'art.4 (⁹), gli iscritti:

- a) quando si verifichi una delle condizioni che sarebbe stata ostativa all'iscrizione;
- b) quando, senza giustificato motivo, abbiano rifiutato la nomina per perizie ordinate dall'autorità giudiziaria od amministrativa;
- c) quando nell'esercizio delle funzioni di perito od esperto abbiano dato prova di grave negligenza od abbiano compromesso la propria reputazione;
- d) quando abbiano proceduto a perizie in materia non compresa nelle categorie e sub categorie per le quali sono iscritte senza aver seguito la procedura di cui all'ultimo comma dell'art.14.

Nei casi previsti dalle lettere **b)**, **c)**, **d)** il procedimento di cancellazione può essere sostituito da quello della sospensione dell'iscrizione nel ruolo per la durata di non superiore di sei mesi, ove ricorrano circostanze di minor gravità.

In tutti i casi indicati nei commi precedenti la commissione di cui all'art.4 (^{*}), verificati sommariamente i fatti e raccolte opportune informazioni, ne dà notizia all'iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'interessato entro il termine perentorio di trenta giorni può fornire le proprie giustificazioni ed ha diritto di essere sentito personalmente dalla commissione.

La commissione (⁹) preso atto delle giustificazioni fornite dall'imputato o dalle eventuali mancanze di esse formula le proposte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Le decisioni adottate dalla Camera sono notificate all'interessato a mezzo del messo comunale, a mezzo di ufficiale giudiziario, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso le decisioni della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è ammesso ricorso al Ministro delle attività produttive con le stesse modalità stabilite dall'art.7.

(⁹) vedi nota all'art. 4

Articolo16

Trascorso il termine per la presentazione del ricorso senza che il medesimo sia stato presentato o subito dopo che sia pervenuta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura notizia del rigetto del ricorso, il provvedimento di cancellazione o di sospensione è comunicato a tutti gli uffici ai quali è trasmesso il ruolo ai termini dell'art.10.

Articolo 17

Il presente regolamento è approvato dal Ministero delle attività produttive, di concerto col Ministro della giustizia.